

PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO E/O SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO, AL FINE DI CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO (L.104/92 ART.3 COMMA 3) AD ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE E/O AGGREGAZIONE NEL PERIODO ESTIVO DELL'ANNO 2025

SCHEMA DI CONVENZIONE

Repertorio Atti n. _____ del _____

L'anno Duemila _____ il giorno ____ del mese di _____

TRA

la Società della Salute della Valdinievole C.F. 91025730473 (di seguito denominata SdS) – con Sede Legale in Pescia (PT) – Via Cesare Battisti, 31 - nella sua qualità di Direttore/responsabile U.F. _____, nato a _____ (____) il _____ – C.F. _____ domiciliato per la carica ed il presente atto in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinievole in forza del decreto n. _____ del _____ / atto di nomina n. _____,

E

l'operatore economico _____, C.F. _____, P.IVA _____, nato il ____/____/____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in Via/Piazza _____ n. _____, in qualità di rappresentante legale di _____, C.F. _____ / P. IVA _____ con sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____, compreso nell'Elenco dei Soggetti Qualificati per la fornitura servizi di assistenza alla disabilità riguardanti le attività estive organizzate nel territorio della Valdinievole per il periodo estivo 2025, approvato con Determina _____ n. _____ del ____/____/____;

PREMESSO CHE

- 1) con Determinazione n. _____ del _____ la Società della Salute della Valdinievole ha approvato l'*Avviso pubblico per la concessione di voucher (buono servizio) per interventi di sostegno e/o supporto socio-educativo, al fine di consentire la partecipazione di minori con disabilità con necessità di sostegno intensivo (l. 104/92 art.3 comma 3) ad attività di socializzazione e/o aggregazione nel periodo estivo dell'anno 2025*
- 2) con Determinazione n. _____ del _____ la Società della Salute della Valdinievole ha indetto apposita procedura pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse rivolto a operatori economici per la costituzione di un Elenco finalizzato all'erogazione di interventi di sostegno e/o supporto socio-educativo, al fine di consentire la partecipazione di minori con disabilità con necessità di sostegno intensivo (l. 104/92 art.3 comma 3) ad attività di socializzazione e/o aggregazione nel periodo estivo dell'anno 2025, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- 3) con Determinazione n. _____ del _____ la Società della Salute della Valdinievole ha approvato l'Elenco degli operatori economici ammessi;

- 4) nell'Avviso di cui alla Determinazione n. ____ del ____ è previsto che, durante la vigenza del Progetto, gli elenchi degli operatori saranno aggiornati nel caso in cui ci siano nuove candidature, purché in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso medesimo;

Vista l'istanza presentata dall'Operatore Economico prot. n. ____ del ____ i cui contenuti fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI STIPULA

la seguente convenzione per la fornitura di servizi di manodopera relativi all'assistenza ai minori con disabilità al fine di consentire la loro partecipazione alle attività di socializzazione e/o aggregazione organizzate durante il periodo estivo dell'anno 2025 nel territorio della Valdinievole.

Art. 1–Oggetto e attribuzione dei buoni servizio

La Società della Salute della Valdinievole attribuisce all'operatore economico sopra individuato, previa scelta da parte dei beneficiari, i pacchetti di interventi previsti dai voucher (buoni servizio) di cui all'Avviso Pubblico approvato con Determina n. ____ del ____
L'oggetto della presente convenzione riguarda la prestazione di servizi e di interventi da parte personale qualificato e con esperienza per interventi di sostegno e/o supporto socio-educativo, al fine di consentire la partecipazione di minori con disabilità con necessità di sostegno intensivo (l. 104/92 art.3 comma 3) ad attività di socializzazione e/o aggregazione nel periodo estivo dell'anno 2025

Art. 2 - Obblighi dell'operatore e modalità di erogazione del servizio

L'operatore economico si impegna ad erogare le prestazioni nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo: socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale.

Tra la SdS della Valdinievole e l'operatore economico è escluso ogni vincolo di subordinazione.

L'operatore assicura per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione la competenza professionale e l'esperienza del personale impiegato nonché il mantenimento dei requisiti previsti nell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. ____ del ____ In caso di sostituzione del personale indicato in sede di presentazione di istanza, l'operatore economico si assume l'obbligo di sostituire suddetto personale con personale di analoga esperienza e di comunicarlo contestualmente ad SdS.

La SdS Valdinievole è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed all'operatore economico nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione od a cause ad esso connesse.

L'operatore economico si impegna a:

- a rispettare le norme in tema di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato a qualunque titolo, per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- assumersi la responsabilità per ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento delle attività, intendendosi espressamente sollevato e indenne SdS da ogni e qualsivoglia responsabilità. A tal fine l'operatore economico è tenuto alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi;
- provvedere ad acquisire direttamente dagli Uffici competenti i permessi e le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali necessari per il corretto svolgimento dei servizi di propria spettanza;

- rispettare tutte vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza pubblica, nonché in materia di prevenzione infortuni e igiene sui luoghi di lavoro;
- utilizzare come location delle attività oggetto della presente convenzione spazi appropriati rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa di sicurezza e pubblica incolumità;
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 3– Rendicontazione e fatturazione da parte dell'operatore economico

L'operatore che ha erogato le prestazioni oggetto del voucher (buono servizio) deve far pervenire alla Società della Salute della Valdinievole la seguente documentazione giustificativa:

- 1) Fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente oppure ricevute/note di debito cartacee per i soggetti non tenuti ad emettere fattura verso la P.A. in quanto non obbligati dalla normativa vigente.

Le fatture devono riportare:

- codice CUP di progetto (*in caso di finanziamento a carico del Fondo povertà 2023*)
- descrizione del servizio: "Servizi disabilità attività estive 2025" – Azione _____;
- dati anagrafici relativi al destinatario delle prestazioni (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale);
- il dettaglio delle prestazioni erogate

I costi relativi ai pacchetti di prestazioni si intendono inclusi IVA (se dovuta).

Dovrà essere prodotta una fattura elettronica per ciascun beneficiario del buono servizio preferibilmente a fine servizio o comunque con cadenza non inferiore al mese.

- 2) Time card mensili di rilevazione accessi giornalieri con indicazione degli orari (entrata/uscita) e con la descrizione degli interventi eseguiti, firmate dall'operatore e controfirmate dai destinatari che hanno usufruito del servizio (o loro tutore/amministratore di sostegno).

Si precisa che le time card non compilate correttamente o che presentano incongruenze potranno essere rifiutate dalla SdS e quindi ritenute non ammissibili in fase di rendicontazione.

Si richiede altresì che la fattura di cortesia e time card siano inviate contestualmente all'invio della fattura elettronica tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

rosa.fucci@uslcentro.toscana.it;

tiziana.brizzi@uslcentro.toscana.it

specificando nell'oggetto della mail il nome del progetto, il periodo di riferimento ed il nominativo del beneficiario del servizio.

La SdS Valdinievole verifica la correttezza e coerenza dei documenti e l'effettiva erogazione delle prestazioni.

L'operatore è interamente responsabile della tempestività, correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere al monitoraggio e alle rendicontazioni consuntive delle spese proprie ed è tenuto a conservare copia di tutta la documentazione inviata.

Per quanto ai punti precedenti si riportano i dati per l'invio della fattura elettronica:

Società della Salute della Valdinievole - Via Cesare Battisti, 31 51017 Pescia (PT) - Codice Fiscale 91025730473 - Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: _____ - CUP _____ (in caso di erogazione al Fondo Povertà) .

Ulteriori disposizioni sulle modalità di gestione operativa e di rendicontazione delle prestazioni di cui ai voucher (buoni servizio) potranno essere comunicate dalla SdS durante il corso di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – Interruzione o variazione dell'erogazione delle prestazioni

In caso in cui l'operatore economico intenda rinunciare ad erogare le prestazioni in corso d'opera deve darne comunicazione a questa SdS il giorno antecedente all'interruzione del servizio inviando comunicazione scritta tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

rosa.fucci@uslcentro.toscana.it;
tiziana.brizzi@uslcentro.toscana.it

specificando nell'oggetto della mail l'oggetto del servizio (Servizi disabilità attività estive 2025) ed il nome del beneficiario.

L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni in corso d'opera da parte dell'operatore senza giusta causa comporta la perdita del diritto al pagamento delle prestazioni già erogate.

Qualora l'erogazione della spesa venga interrotta per cause indipendenti dall'operatore, dovrà esserne data comunicazione a questa SdS il giorno stesso dell'interruzione del servizio inviando comunicazione scritta tramite posta elettronica agli indirizzi sopra indicati, specificando nella mail l'oggetto del servizio ed il nome del beneficiario.

In tal caso, la SdS provvederà al pagamento dei soli servizi erogati in seguito a presentazione di regolare documentazione giustificativa, come indicato nel precedente articolo.

In caso di modifica/variazione dell'erogazione del servizio di cui al successivo articolo, l'operatore economico dovrà darne opportuna comunicazione ad Sds Valdinievole, comunicazione che dovrà essere sottoscritta dal beneficiario del servizio stesso ad attestarne la validità

Art. 6 – Durata

I servizi da erogare ai sensi della presente convenzione sono ricompresi fra il 16 giugno e il 29 agosto 2025.

Le modalità di erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione sarà oggetto di specifico accordo tra beneficiario e operatore economico tenuto conto della disponibilità finanziaria di cui al voucher (buono servizio) riconosciuto al beneficiario stesso

Art. 7 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata e integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.217/2010 attraverso l'utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010.

A tal fine si specifica:

- Conti correnti dedicati dall'Appaltatore (art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.):
..... – Ag. – via
.....,;
- Soggetti deputati ad operare sul conto corrente: nato/a il
..... a (.....) c.f.

Art. 9 - Verifiche da parte della SdS della Valdinievole

La Società della Salute della Valdinievole verifica che l'erogazione delle prestazioni fornite dall'operatore sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione di cui all'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. ____ del _____ nonché dell'Istanza presentata dall'operatore economico stesso.

SdS verifica altresì il pieno rispetto delle disposizioni previste dall'avviso pubblico di riferimento, dalla presente convenzione e della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 10 - Recesso dalla convenzione e cancellazione dall'elenco

È possibile recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 10 giorni.

Gli interventi attivati devono comunque concludersi.

La cancellazione dall'elenco degli operatori economici avviene a partire dalla data di comunicazione del recesso. L'operatore che abbia richiesto la propria cancellazione dall'elenco, potrà in ogni momento ripresentare la propria candidatura. In tal caso l'Ente attuatore, nel decidere circa la riammissione dell'operatore, si riserverà di tenere presenti anche le motivazioni del recesso.

Art. 12 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'operatore economico è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e il Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016). Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme all'Appaltatore si applicano per quanto compatibili.

Art. 13 - Domicilio e comunicazioni

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute della Valdinievole elegge domicilio presso la sede legale. Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo sdsvaldinievole@postacert.toscana.it.

L'operatore economico per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, elegge domicilio presso la propria Sede Legale o la propria residenza anagrafica qualora professionista singolo.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo _____.

In tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto deve essere inserita nell'OGGETTO la dizione " _____ " e, qualora sia relativa ad un Buono servizio, il Nome e Cognome dell'utente.

Art 14– Tutela della privacy dell'operatore economico

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016, i dati personali del provider raccolti dalla Società della Salute della Valdinievole per le finalità della presente convenzione saranno trattati, anche in modalità informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente e ai soli fini della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di cui si tratta. Tali dati saranno raccolti, conservati e archiviati con le modalità previste dalla normativa in merito. E' riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia. Nelle fattispecie sopra indicate ciascun soggetto interessato ha il diritto di opporsi legittimamente, inviando apposita e-mail al Responsabile della protezione dei dati.

A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il Responsabile per la protezione dei dati per la Società della Salute della Valdinievole è l'Avv. Michele Morriello con studio in Viale Gramsci, 23, 50122, Firenze, al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy all'indirizzo mail sds@dpo-rpd.eu.

Art. 15- Tutela della privacy del beneficiario del buono servizio

I dati personali dei destinatari dei buoni servizio, compresi quelli sensibili indicati all'art. 9 del Regolamento UE/679/2016, saranno trattati dagli operatori economici con i quali la SdS si convenziona, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Reg.UE 2016/679 giusta la nomina Responsabili Esterni del trattamento dati.

Ai destinatari dei voucher (buoni servizio) è sempre riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia di privacy.

Art. 16 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché a quanto previsto nell'Avviso Pubblico approvato con approvato da SdS con Determinazione del n. _____ del _____.

Art. 17 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Per l'Operatore Economico

Per la Società della Salute Valdinievole
Il Direttore

**Atto di nomina e designazione del Responsabile del trattamento
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
Addendum alla Convenzione**

TRA

la **Società della Salute Valdinievole**, nella persona del Direttore Dott. Stefano Lomi, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali (Incaricato) di cui al Decreto del Presidente pro tempore n. 4 del 1/09/2022, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società della Salute sita in Pescia (PT) - 51017, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473, di seguito anche come "SdS",

E

_____ con sede legale a _____ in Via _____ - P. IVA / C.F. _____, nella persona di _____, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominato anche come "Responsabile",

congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SdS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un Contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce al Titolare del trattamento, altresì, la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità e conoscenza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SdS e il Responsabile hanno sottoscritto la presente Convenzione – avente ad oggetto **"Prestazione di servizi finalizzati all'erogazione di interventi di sostegno e/o supporto socio-educativo, al fine di consentire la partecipazione di minori con disabilità con necessità di sostegno intensivo (L.104/92 art.3 comma 3) ad attività di socializzazione e/o aggregazione nel periodo estivo dell'anno 2025"** giusta la Determinazione n. ____ del _____;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato a (di seguito "Responsabile", e congiuntamente con il Titolare, "Parti"), gli "....." - CUP – CIG, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SdS;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti con il Contratto cui è allegato questo atto di nomina.

Tutto quanto sopra premesso, la **Società della Salute Valdinievole**, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), _____, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare, relativamente al “, affidati dal Titolare al Responsabile.

Con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite:

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato Accordo.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 del GDPR, dei quali la SdS è Titolare.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- fornitori della SdS
- dipendenti/personale/operatori/collaboratori afferenti alla SdS.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza dei dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei. In ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, tale accesso dovrà avvenire esclusivamente per esigenze di operatività e gestione di sistema accertate e documentate e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano essere perseguite diversamente.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali agli interessati e, comunque, di contattare gli stessi per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della presente Convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli, nel contempo, dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in ragione di obblighi di legge.

Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente quelle necessarie a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti della Convenzione.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della stessa e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti, con la precisazione che potrà essere revocata a discrezione del Titolare in ogni momento.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del GDPR, con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta e generale che permette al Responsabile l'individuazione di altri soggetti che svolgano, per conto del medesimo, il ruolo di "Sub-responsabili".

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico idoneo a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o altro atto giuridico intercorrente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo, inoltre, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

L'elenco completo dei Sub-responsabili del Trattamento che possono essere incaricati dal Responsabile per l'esecuzione di attività di trattamento dei dati di cui al Contratto principale, è messo a disposizione del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a informare anticipatamente il Titolare, anche con mezzi elettronici (p.e.c., e-mail), laddove intenda includere un nuovo Sub-Responsabile del Trattamento o intenda sostituire un Sub-Responsabile del Trattamento esistente.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati o incaricati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato che opererà sotto l'autorità del Responsabile e del Titolare, anche ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, le quali devono essere adeguate e idonee ad assicurare la tutela dei dati personali trattati, nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite ed alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte ed evitando che vi sia un accesso indiscriminato e ingiustificato ai dati personali;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati al trattamento che operano sotto la sua responsabilità.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna, altresì, ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate e idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo del Titolare di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo ed entro 72 ore, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.) ed a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche allo stesso in base a quanto disposto dall'art. 30, paragrafi 2 e ss. del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del/i Titolare/i del trattamento per conto del/i quale/i agisce il Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO);
- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare (o Titolari nel caso di contitolarità del trattamento);

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'Organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare che gli autorizzati al trattamento abbiano una costante e adeguata formazione in materia *privacy* e sicurezza conforme all'evoluzione normativa e tecnologica, soprattutto nel caso in cui vi siano nuove assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità.

Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Secondo quanto disposto dall'art 32 del GDPR, il Responsabile è tenuto a adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Se richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà fornire l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile, ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione dei *data base*, i *software* complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo. Vi rientrano anche quei soggetti che possono intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati.

Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dalla Convenzione sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga ad assolvere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di

ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna a:

- trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati con nomina scritta quali "incaricati del trattamento" - i dati personali forniti dal Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, e, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- coadiuvare il Titolare, per quanto di sua competenza, in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare il Titolare e i soggetti da questo indicati, nel caso in cui questi ne faccia richiesta, nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, posto che da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto del trattamento possono derivare conseguenze gravi e pregiudizievoli;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza ed istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, ai fini di una formale autorizzazione e approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;

- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo, tali notizie non dovranno essere diffuse in nessuna forma, neanche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicato e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti e contenente le "Clausole Contrattuali Standard europee", ad integrazione di quanto definito dal presente documento. Nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile, anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle "Clausole Contrattuali Standard europee", in modo

che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti e assunti nel presente atto, nonché il generale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, consentendo e contribuendo, nel

caso in cui fosse richiesto dal Titolare, alle attività di *audit*, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Quanto esposto nel presente paragrafo in ordine all'attività di *audit* e agli impegni di collaborazione con il Titolare, trova espressa applicazione anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico. Ciò affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile si impegna, altresì, a informare prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare ed a coadiuvare il DPO (o RPD), nominato dal Titolare, nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati e che, pertanto, dovranno intendersi strettamente collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a Responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Titolare
Dott. Stefano Lomi

Il Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.